



Comune di
Fontanafredda

Via Puccini n. 8 33074 Fontanafredda (Pordenone) Tel. 0434 567611
www.comune.fontanafredda.pn.it info@comune.fontanafredda.pn.it comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
C.F. e Partita IVA 00162440937

ORIGINALE

UFFICIO DEL SINDACO

**ORDINANZA N. 10
del 04-04-2020**

Oggetto: Prosecuzione dei termini di chiusura di Parchi, aree verdi comunali e dei Cimiteri di Nave, Fontanafredda e Vigonovo per fronteggiare l'emergenza epidemiologica "COVID-19 CORONAVIRUS".

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.59 del 08.03.2020, "Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid 19 sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.62 del 09.03.2020, che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di contenimento;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020, pubblicato sulla G.U. n. 62 del 11.03.2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- il Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 Cura Italia. Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

VISTO, da ultimo, il Dpcm 1 aprile 2020. "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" con il quale si dispone la proroga dell'efficacia delle disposizioni adottate fino al 13 aprile;

VISTI gli ulteriori interventi normativi e le ordinanze del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia diretti a contrastare le ragioni del contagio ed evitarne il diffondersi;

RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze emesse n. 4 e n. 5 del 13.03.2020 riguardanti la chiusura di Parchi, aree verdi comunali e dei Cimiteri di Fontanafredda, Nave e Vigonovo;

CONSIDERATO che allo stato attuale risulta necessario il mantenimento delle misure di limitazione degli accessi e quindi la prosecuzione delle misure restrittive di chiusura al pubblico in quanto a tutt'oggi permangono le motivazioni di prevenzione e cura della salute pubblica al fine di evitare circostanze atte a favorire la trasmissione del virus;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, che sussista la contingibilità e l'urgenza di tutelare la salute delle persone e la pubblica incolumità adottando le necessarie misure di natura precauzionale;

VISTO il comma 4, dell' art. 50, del d. lgs, 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

- la prosecuzione della chiusura al pubblico dei Parchi, aree verdi comunali e dei Cimiteri di Fontanafredda, Nave e Vigonovo fino al termine dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 dichiarata dalla competenti autorità governative o fino a revoca del presente provvedimento;
- in relazione ai Cimiteri comunali saranno, comunque, garantiti i servizi e le operazioni di inumazione, tumulazione delle salme nonché i servizi cimiteriali connessi ammettendo la presenza, per l'estremo saluto, dei soli familiari più stretti oltre che del personale addetto alle operazioni dei suddetti servizi cimiteriali.

DISPONE

- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
 - o al Comando di Polizia Locale;
 - o alla Prefettura di Pordenone;
 - o alla Stazione dei Carabinieri di Fontanafredda.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

Pegolo Michele

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa